

Prove d'origine

I seguenti documenti sono considerati prove dell'origine:

Merci acquistate in Svizzera

- Origine terza – attestazione interna di una Camera di commercio svizzera
- Origine svizzera – dichiarazione generale del fabbricante su fattura

Merci acquistate all'estero – regime non preferenziale

- Certificato d'origine legalizzato da una Camera di commercio estera o un'attestazione ufficiale equivalente + copia della fattura del fornitore
- Fattura del fornitore sulla quale l'origine della merce è stata legalizzata da una Camera di commercio competente
- Form B originale (medesimo valore di un certificato d'origine) + copia della fattura del fornitore

Merci acquistate all'estero – regime preferenziale

- EUR1 o EUR-MED o certificato d'origine FTA cinese + copia della fattura del fornitore
- Dichiarazione preferenziale d'origine su fattura firmata in originale fino a un valore massimo di 10'300 CHF o 6000 EUR
- Dichiarazione preferenziale d'origine da parte di un esportatore autorizzato
- Certificato d'origine FORM A o Statement on Origin, SoO (merci provenienti da Paesi in via di sviluppo) + copia della fattura del fornitore
- Altre prove dell'origine preferenziale indicate nelle [istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#)

Oltre a queste prove dell'origine, è possibile accettare anche la dichiarazione doganale d'importazione/decisione d'imposizione con indicazione del trattamento preferenziale.

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 dell'ordinanza del 9 aprile 2008 del DEFR sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR; RS 946.311), la prova dell'origine deve essere accompagnata dalla fattura del fornitore intestata al richiedente o da altri documenti equivalenti.

Basi legali

Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO)

Ordinanza del 9 aprile 2008 del DEFR sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR)